



Comune di Fai della Paganella

PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 017

del Consiglio Comunale

Adunanza di prima convocazione
Seduta pubblica

OGGETTO: ADOZIONE IN VIA DEFINITIVA DELLA VARIANTE NON SOSTANZIALE 2024 AL PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI FAI DELLA PAGANELLA AI SENSI DELL'ART. 39, COMMA 2, LETT. B), D) E K) E COMMA 3 DELLA L.P. 15/2015

L'anno DUEMILAVENTIQUATTRO addì DODICI del mese di GIUGNO alle ore 20:30 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio comunale.

Presenti i signori:

		ASSENTE	
		giust.	ing.
MOTTES Mariavittoria	- Sindaco		
ENDRIZZI Mirko	- Vicesindaco		
CLEMENTEL Francesca	- Consigliere		
PERLOT Lucia	- Consigliere		
PERLOT Maria	- Consigliere		
PERLOT Luca	- Consigliere		
MOTTES Davide	- Consigliere		
TONIDANDEL Emanuele	- Consigliere		
GIRARDI Mauro	- Consigliere		
DAL RI' Samuele	- Consigliere		
BETTIN Yuri	- Consigliere		
WEBER Fabio	- Consigliere		

Partecipa il Segretario Comunale dott. Michele Rizzi.

Il Sindaco e il Segretario attestano che la presente deliberazione è stata adottata nel rispetto delle linee guida per lo svolgimento in videoconferenza delle sedute del Consiglio comunale approvate con Decreto Sindacale n. 1 di data 27 marzo 2020 e che il collegamento in videoconferenza ha rispettato i requisiti fissati nel Decreto stesso. Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la signora Mariavittoria Mottes nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, posto al n. 6 dell'ordine del giorno.

OGGETTO: ADOZIONE IN VIA DEFINITIVA DELLA VARIANTE NON SOSTANZIALE 2024 AL PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI FAI DELLA PAGANELLA AI SENSI DELL'ART. 39, COMMA 2, LETT. B), D) E K) E COMMA 3 DELLA L.P. 15/2015

Premesso e rilevato che:

con deliberazione giuntale n. 53 dd. 11.05.2023 è stato disposto di affidare al dott. arch. Walter Dalpiaz con Studio Tecnico in Cles, Via T. e G. Lorenzoni n. 8, l'incarico per la predisposizione di una variante non sostanziale al Piano Regolatore Generale del Comune di Fai della Paganella al fine di prevedere la nuova disciplina di aree a seguito della scadenza dei termini indicati nell'art. 48 della L.P. 12 agosto 2015 n. 15, relativo ai vincoli preordinati all'espropriazione, nonché al fine di procedere all'analisi di alcune richieste di inedificabilità ai sensi dei commi 4 e 4bis dell'art. 45 della L.P. in parola.

Con deliberazione n. 2 dd. 15.02.2024 il Consiglio comunale ha adottato in via preliminare la variante in oggetto, redatta dal tecnico incaricato dott. arch. Walter Dalpiaz.

In data 19.02.2024 con prot. n. 751 veniva pubblicato l'Avviso di adozione preliminare della variante e contestuale deposito digitale della stessa sul Sito del Comune per il periodo di 30 giorni. L'Avviso di cui sopra è stato pubblicato sul quotidiano "Corriere del Trentino" il giorno 16.02.2024.

Nei 30 giorni di deposito, in data 26.03.2024, prot. n. 1259, è pervenuta n. 1 osservazione ai sensi dell'art. 37, commi 3 e 4, della L.P. 15/2015.

Con nota prot. n. 1436 dd. 05.04.2024 è stato dato atto che le predette osservazioni sono a disposizione del pubblico per n. 10 giorni a decorrere dal 05.04.2024. Contestualmente, con nota prot. n. 1437 di pari data è stato pubblicato l'elenco degli articoli delle norme di attuazione e le planimetrie con l'indicazione delle parti del territorio oggetto di osservazione, consultabili anche nel sito internet del Comune.

In data 24.04.2024, al prot. n. 1743, perveniva il parere per la verifica di coerenza del piano adottato rispetto al Piano Urbanistico Provinciale - prat. n. 3075 - parere n. 9/2024 - dal Servizio Urbanistica e tutela del Paesaggio - Ufficio per la Pianificazione urbanistica e il paesaggio della Provincia autonoma di Trento, alla luce della Conferenza di Servizi istruttoria convocata per l'esame della variante in data 18.03.2024. Nel citato parere il Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio si è espresso positivamente al fine del prosieguo dell'iter di approvazione della variante in oggetto.

La variante in oggetto, redatta dal dott. arch. Walter Dalpiaz in conformità all'art. 39 della L.P. n. 15/2015, si è resa necessaria per consentire la realizzazione di un insieme di interventi finalizzati a migliorare la dotazione dei servizi e delle infrastrutture esistenti. In particolare si tratta di adeguare gli spazi dello strumento urbanistico, in parte già destinati ad opere pubbliche, alla realizzazione del nuovo asilo nido con attrezzature all'aperto e all'ampliamento dell'area per attrezzature e servizi pubblici di livello locale "vv" dove ha sede il centro di protezione civile. Inoltre, anche in base ad una specifica segnalazione di un privato cittadino, si provvede a disporre una nuova disciplina relativa ad un'area soggetta a vincolo preordinato all'esproprio da tempo scaduto.

Come meglio illustrato nell'elaborato di variante "Relazione illustrativa", cui si rimanda per il dettaglio delle modifiche introdotte, la presente variante al P.R.G. di Fai della Paganella può essere considerata urgente e non sostanziale ai sensi del comma 2, dell'art. 39, della L.P. n. 15/2015, in quanto le modifiche rispondono alla lettera b) - varianti per opere pubbliche, lettera d) - le varianti che contengono la nuova disciplina

a seguito della scadenza dei termini indicati negli articoli 45, relativo ai vincoli preordinati all'espropriazione, e 54, relativo agli effetti dei piani attuativi, lettera k) - varianti necessarie per disporre l'inedificabilità delle aree destinate all'insediamento, nei casi previsti dall'art. 45, comma 4.

Si evidenzia che, in materia di pianificazione urbanistica, l'articolo 65 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, recita "I componenti degli organi collegiali del Comune devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti enti privati, associazioni, comitati, società e imprese con le quali abbiano rapporto di amministrazione, vigilanza, dipendenza o prestazione d'opera, come pure quando si tratti di interesse immediato ed attuale proprio o del coniuge o della persona unita civilmente o del convivente di fatto che abbia reso la dichiarazione anagrafica di cui all'art.4 e alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223 o di parenti e affini fino al secondo grado" e il divieto comporta anche l'obbligo di allontanarsi dall'aula durante la trattazione di detti affari.

L'obbligo di astensione non sussiste nel caso di variazione che determini modifiche più favorevoli rispetto alla situazione precedente, delle norme di attuazione al piano, le quali riguardino categorie omogenee di immobili ricompresi nel piano stesso. Al fine di consentire ai Consiglieri di esaminare pienamente l'elaborato della variante secondo le osservazioni e proposte introdotte e accolte in via preliminare, il contenuto degli elaborati di variante è stato pubblicato sul Sito Internet del Comune di Fai della Paganella nella sezione riservata ai Consiglieri comunali. Con l'ordine del giorno ai Consiglieri è stata inviata una nota quale informativa con riguardo all'obbligo di astensione in materia di pianificazione urbanistica, invitando i medesimi, qualora ricorra la fattispecie, a dichiarare il proprio obbligo di astensione rispetto alla discussione ed alla votazione sul presente provvedimento. Il predetto obbligo è stato altresì ricordato ai Consiglieri comunali all'inizio della seduta di data odierna mediante lettura della relativa disposizione normativa.

Ciò premesso e rilevato

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati i contenuti della Circolare del Vicepresidente Assessore all'Urbanistica della Provincia autonoma di Trento di data 24 gennaio 2020 prot. n. 46500 ad oggetto "Legge provinciale per il governo del territorio 2015, informatizzazione delle procedure urbanistiche ed edilizie. Presentazione in formato digitale dei piani urbanistici".

Precisato che tutti gli elaborati depositati fanno riferimento al formato digitale pdf e ai dati informativi in formato shape, conformemente a quanto previsto nella sopra richiamata Circolare in tema di dematerializzazione degli elaborati di piano (Piano Urbanistico Digitale).

Presa in esame la "Verifica di assoggettabilità a rendicontazione urbanistica" riportata nell'elaborato di variante "Relazione illustrativa" dove si dà atto che "si può affermare che la presente Variante del Comune di Fai della Paganella non necessita di ulteriori verifiche. Nello specifico, in termini di coerenza interna, ovvero rispetto al quadro delineato del P.R.G. vigente, si è potuto verificare che la Variante ne conferma l'impostazione complessiva, non alterando i carichi urbanistici esistenti.

Rispetto alla pianificazione sovraordinata (coerenza esterna), si è verificato che la Variante al P.R.G. riguarda l'area urbana la cui pianificazione spetta alla pianificazione locale ed in minima parte, per quanto riguarda l'ampliamento dell'area destinata ai Vigili del Fuoco, ricade in area coerente con le previsioni ed i vincoli del PUP.

Anche per quanto riguarda la sicurezza idrogeologica del territorio non emergono criticità trattandosi di aree prive di pericolosità o pericolosità trascurabile.

Con riferimento all'assoggettabilità delle opere previste alla procedura di verifica e di valutazione di impatto ambientale (VIA), si è verificato che nessuna delle varianti apportate al P.R.G. rientra nelle categorie previste dalla normativa vigente.

Rispetto alle tutele dei SIC (Rete Natura 2000), si è evidenziata la non assoggettabilità del Piano alla Valutazione d'Incidenza in quanto le varianti proposte non producono effetti ambientali né interessano aree protette.

Rispetto al numero di modifiche introdotte dalla Variante al P.R.G. e in considerazione della loro limitata portata rispetto al quadro ambientale di riferimento, si può quindi confermare che, la stessa, non debba essere sottoposta ad ulteriori procedure di rendicontazione urbanistica ai sensi dell'art. 20 della l.p. per il governo del territorio".

Presa in esame la "Verifica dell'incidenza delle varianti sulle aree gravate da USO CIVICO" riportata nell'elaborato di variante "Relazione illustrativa" dove si dà atto che "la variante del Piano Regolatore Generale del Comune di Fai della Paganella di cui trattasi, non modifica la destinazione urbanistica delle aree gravate dal vincolo di uso civico ubicate nel Comune, né limita il loro utilizzo. Non risulta pertanto necessario acquisire il parere obbligatorio dell'Amministrazione competente ai sensi dell'art. 18, comma 2, della L.P. n. 6/2005".

Rilevato che ai sensi del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444 è stato verificato lo standard urbanistico, come riportato nell'elaborato di variante "Relazione illustrativa" al paragrafo "Verifica degli standards", dove si dà atto che "In sintesi, istruzione ed attrezzature pubbliche sono ubicate in una posizione baricentrica rispetto al centro abitato, le aree per lo sport sono concentrate a mezzogiorno dell'area urbana, anch'esse in posizione centrale, facilmente raggiungibili anche a piedi, infine le aree verdi ed i parcheggi sono distribuiti su tutto il territorio urbanizzato. L'analisi ha dato risultati soddisfacenti sia sotto il profilo localizzativo che quantitativo, del resto, come già visto, anche l'andamento demografico non sembra presentare variazioni di rilievo tali da richiedere nuovi spazi pubblici".

Ritenuto di non accogliere le osservazioni pervenute con nota prot. n. 1229 dd. 26.03.2024 per le motivazioni indicate nella Relazione illustrativa, di seguito riportate:

- variante n. 1, p.fond. 791/1 del C.C. di Fai - Il ripristino della destinazione per un utilizzo privatistico inficia la scelta fondamentale della proposta variante che ha lo scopo di qualificare la struttura scolastica per l'infanzia tramite spazi didattici propri all'aperto, prevedendo l'ampliamento dell'area per servizi pubblici verso sud, rispetto al lotto destinato alla scuola, che potrà essere attrezzato a giardino dell'asilo nido. Il sito è in posizione particolarmente favorevole, soleggiata e aperta. Esso rappresenta l'unica direzione di ampliamento possibile per un utilizzo allo scopo, escludendo il lotto a nord, meno soleggiato e intercluso tra edifici di notevole dimensione e pertanto inadatto a funzioni didattiche all'aperto.
- variante n. 3, p.fond. 791/3 del C.C. di Fai - La richiesta di un utilizzo edificatorio con destinazione sportiva del lotto in questione, motivato da una sorta di ristoro per il reiterato vincolo espropriativo, ora scaduto, cui era sottoposto, non trova logicità nella prassi urbanistica. Il piano regolatore infatti è stato più volte verificato positivamente sotto il profilo degli standard urbanistici ed in particolare anche contestualmente alla presente variante. Nel merito specifico la nuova destinazione a verde privato appare congrua, rappresentando continuità col verde privato esistente a nord e contemporaneamente uno spazio libero inserito in un'area pubblica densamente edificata con vari servizi di interesse collettivo. Analoghe considerazioni si possono fare per una destinazione di tipo alberghiero che inoltre si troverebbe isolata all'interno di un'area a servizi pubblici priva di riferimenti col contesto esistente.

Ritenuto che la documentazione tecnica presentata è tale da consentire l'espressione del parere da parte di questo Consiglio comunale per l'adozione della Variante P.R.G. in oggetto.

Richiamato l'art. 24, comma 7 della L.P. n. 15/2015.

Ritenuto di adottare in via definitiva la variante non sostanziale n. 1/2024 al Piano Regolatore Generale del Comune di Fai della Paganella ai sensi dell'art. 39, comma 2, lett. b), d) e k) e comma 3 della L.P. 15/2015, consistente nella sottostante documentazione (anche in formato digitale - file shape):

- Relazione Illustrativa;
- TAV 3A) Sistema insediativo e infrastrutturale scala: 1:2000;
- TAV 3B) Sistema insediativo e infrastrutturale scala: 1:2000;
- TAV 3A) Sistema insediativo e infrastrutturale individuazione varianti scala: 1:2000;
- TAV 3B) Sistema insediativo e infrastrutturale individuazione varianti scala: 1:2000;
- TAV 3A) Sistema insediativo e infrastrutturale Tavola 3A – raffronto scala: 1:2000;
- TAV 3B) Sistema insediativo e infrastrutturale Tavola 3B – raffronto scala: 1:2000;
- TAV 1F) Allegato verifica interferenze C.S.P. – scala 1:5.000.

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge Regionale di data 3 maggio 2018 n. 2.

Dato atto che ai sensi dell'art. 185, comma 1, del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, sulla presente proposta di deliberazione il Segretario comunale ha espresso parere di regolarità tecnico-amministrativa.

Con voti favorevoli n. 12, contrari n. 0, astenuti n.0, espressi per alzata di mano, su n. 12 Consiglieri presenti e votanti, resi separatamente per l'immediata eseguibilità

DELIBERA

1. **Di adottare** in via definitiva la variante non sostanziale n. 1/2024 al Piano Regolatore Generale del Comune di Fai della Paganella ai sensi dell'art. 39, comma 2, lett. b), d) e k) e comma 3 della L.P. 15/2015, consistente nella sottostante documentazione (anche in formato digitale - file shape):
 - Relazione Illustrativa;
 - TAV 3A) Sistema insediativo e infrastrutturale scala: 1:2000;
 - TAV 3B) Sistema insediativo e infrastrutturale scala: 1:2000;
 - TAV 3A) Sistema insediativo e infrastrutturale individuazione varianti scala: 1:2000;
 - TAV 3B) Sistema insediativo e infrastrutturale individuazione varianti scala: 1:2000;
 - TAV 3A) Sistema insediativo e infrastrutturale Tavola 3A - raffronto scala: 1:2000;
 - TAV 3B) Sistema insediativo e infrastrutturale Tavola 3B - raffronto scala: 1:2000;
 - TAV 1F) Allegato verifica interferenze C.S.P. - scala 1:5.000.
2. **Di prevedere** che in caso di incongruenze tra i dati informativi SHAPE ed i contenuti del formato PDF, questi ultimi devono risultare prevalenti.
3. **Di disporre**, ai sensi del comma 9 dell'art. 37 della L.P. n. 15/2015, la trasmissione con sistema GPU di copia della presente deliberazione e della

documentazione tecnica sopra elencata al Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio della Provincia Autonoma di Trento.

4. **Di dare atto** che con separata ed autonoma votazione (ad unanimità di voti) il presente provvedimento è stato dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 183, comma 4, del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.
5. **Di dare evidenza**, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso il presente provvedimento è ammessa:
 - opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ai sensi dell'articolo 183, comma 5, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex articolo 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199;
 - ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to - Mottes Mariavittoria -

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to - dott. Michele Rizzi -

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale

dal 13.06.2024 al 23.06.2024

li, 13.06.2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to - dott. Michele Rizzi -

Copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO COMUNALE
- dott. Michele Rizzi -

Deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, dichiarata immediatamente eseguibile e divenuta esecutiva il **12 GIUGNO 2024** ai sensi dell'articolo 183, comma 4, del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

IL SEGRETARIO COMUNALE
- dott. Michele Rizzi -